

*Hommage de l'auteur*

# I PRINCIPI INFORMATIVI

DEL

# NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE

PER L'AVVOCATO

**RODOLFO LASCHI**



ROMA  
TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE  
1901

N° III  
H-52

F8 E M  
27551

I PRINCIPI INFORMATIVI

DEL

NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE

PER L'AVVOCATO

RODOLFO LASCHI



ROMA  
TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE  
1901

~~~~~  
Estratto dalla « Rivista di discipline carcerarie »

Anno XXVI — 1901  
~~~~~

~~~~~  
I PRINCIPI DIRETTIVI  
DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE  
~~~~~

Con sua circolare del 10 luglio p. p., S. E. il Ministro Guardasigilli, annunciando come la Commissione, già nominata dal suo predecessore per lo studio del progetto del nuovo codice di procedura penale, avesse terminati i suoi lavori preparatori, si rivolgeva alla Magistratura, alle Facoltà giuridiche e ai Collegi dell'Ordine degli avvocati del Regno, per averne conforto di pareri sopra i principî adottati dalla Commissione stessa per la progettata riforma.

Questa specie di *referendum*, sopra un argomento che riguarda così largamente lo studio e la pratica delle leggi, rappresentava un tentativo lodevole, al quale non avrebbe dovuto mancare l'appoggio di quanti si interessano ai progressi della nostra legislazione.

Come questi abbiano però risposto al liberale invito del Ministro non sappiamo ancora, ma a giudicare dallo scarso interesse destatone sulle Riviste giuridiche e sugli stessi giornali politici, che portano la nota viva ed attuale nelle varie questioni che tengono desta l'opinione pubblica, sembra che il giudizio dei competenti sia ancora lungi dall'essersi maturato in proposito.

Forse il termine di quattro mesi, destinato alle risposte, era troppo breve e farà d'uopo prorogarlo: anche perchè esso cadeva in epoca di ferie delle Università, la cui attività scientifica si può ritenere morta per ben sei mesi dell'anno. Ciò non toglie che non sia da deplorare questa apatia che pur troppo è comune a tutta la nostra vita politica ed economica e fa sì che riforme anche buone cadano nell'indifferenza dei più e, all'incontro, dei provvedimenti poco maturati, non richiesti e talora dannosi, s'impongano per sorpresa, senza destare reazione, salvo forse quelle agitazioni fittizie, che sono una delle menzogne convenzionali dei partiti politici.

Quest'ultimo non è però il caso della progettata riforma del nostro codice di procedura penale, che già si imponeva dalla promulgazione del nuovo codice penale, dal quale discordava su parecchi punti. Tanto che il ritardo è ora così fatto, che il progetto di nuova procedura richiama qua e là desiderati ritocchi nel codice penale stesso e, or ora, un progetto di legge del Mi-

nistro Guardasigilli propone riforme, che, come vedremo, contraddicono e all'uno ed all'altro, introducendo nuovi istituti nella pena.

Con tutto ciò il lavoro della Commissione, composta di magistrati insigni e di illustri cultori del diritto, per quanto non completamente organico e frettoloso in qualche punto, merita considerazione per serietà, se non per grandi novità di proposte, vagliate all'esempio delle più moderne legislazioni. Ed è giusto rilevare che l'elemento giudiziario, per quanto largamente ed autorevolmente rappresentato, portò nelle discussioni della Commissione piuttosto una corrente liberale di studi e di proposte, che dei preconcetti, che avrebbero potuto derivare dalla consuetudine dell'accusa e della rigida applicazione della legge.

Ora questa *Rivista*, che nel caldeggiare il progresso delle discipline carcerarie ha sempre dimostrato il suo interesse per l'invocata riforma della procedura penale, intende associarsi a quel movimento di propaganda, che era nella mente del Guardasigilli di provocare coll'accennata sua circolare, nè meglio potremmo farlo che tratteggiando e commentando brevemente i principali criteri che hanno presieduto alle decisioni della Commissione e che già una Sottocommissione, scelta fra essa, sta per tradurre in forma di progetto concreto.

\* \* \*

L'ordine, se così può chiamarsi, col quale sono esposti i principi adottati dalla Commissione per la riforma della nostra procedura penale e che seguiremo in questa nostra breve rassegna, porta per primo argomento quello dell'*azione penale*.

Era naturale che sorgesse, a questo proposito, discussione sulla opportunità di ammettere nella nostra legislazione l'*azione popolare*, che, per certe categorie di reati interessanti la cosa pubblica, avrebbe il vantaggio di stimolare l'azione della magistratura, non sempre difesa contro le indebite ingerenze degli altri poteri. La questione, dibattuta tra le opposte tendenze dei Commissari, non portò ad una aperta adesione all'istituto, che pure fu garanzia di libertà nell'antica Roma e lo è attualmente nella legislazione inglese. E si concluse che: « l'esercizio dell'azione penale deve poter essere *eccitato e sussidiato* anche dai privati cittadini, nelle forme e colle « condizioni che saranno determinate ».

Restò intanto fermo il principio che l'azione penale sia, in ogni caso e in qualsiasi sede, esercitata dal Pubblico Ministero: e così neppure alla parte lesa fu consentito l'esercizio diretto delle proprie ragioni, che alcuno avrebbe voluto accordarle almeno nei giudizi pretoriali. Fu però riconosciuta la facoltà di ricorrere al magistrato contro il Pubblico Ministero, ove questi si rifiutò di dar corso alla querela: ritenendosi in massima che una posizione di favore, accordata alla parte lesa, possa nuocere al carattere ufficiale e pubblico dell'accusa.

Le gelose attribuzioni del Pubblico Ministero richiamarono l'attenzione dei Commissari sulla necessità di meglio determinarne la figura e la responsabilità, facendo apparire questo magistrato, quale dovrebbe essere realmente, un organo del potere esecutivo, distinto dalla magistratura giudicante, e posto sotto la palese ed esplicita direzione e responsabilità del Ministro della Giustizia. Parve però sufficiente per ora il richiamare l'art. 129 dell'ordinamento giudiziario, salvo a rimettere ad una desiderata riforma dell'ordinamento stesso una più precisa definizione della personalità del Pubblico Ministero.

In complesso, l'azione penale non sorte molto diversa dalle proposte della Commissione, sia per l'autorità da cui ne dipende l'esercizio, sia per le forme di questo: le si conferisce maggior serietà collo stabilirne l'irrevocabilità, una volta promossa, e all'intento di semplificar la procedura in materia contravvenzionale, si dà luogo al *mandato penale*, che attribuisce al pretore la facoltà di infliggere la pena pecuniaria, entro certi limiti, senza procedere a giudizio.

Senonchè, spettando in ogni modo all'imputato il diritto di chiedere di esser giudicato con le norme ordinarie, è lecito il dubbio se il nuovo istituto raggiungerà lo scopo vagheggiato di sfollare le udienze, poichè è troppo naturale in ogni accusato il volere approfittare di tutti i rimedi accordati dalla legge per ritardare l'azione della pena.

I frequenti contatti dell'*azione civile* colla penale, portarono ampia discussione sui diritti della parte lesa. Fu avanzata l'opinione che doversero restringersi i benefici che la parte civile può trarre dal suo intervento nel processo penale, temendone un pregiudizio per l'imputato, che si trova di fronte ad un nuovo e spesso impreveduto accusatore.

Altri proponevano dei limiti: la costituzione di parte civile non potesse mai farsi all'udienza: fosse essa ammessa al giuramento per dar maggior credito alle sue domande. Si finì col riconoscere il diritto del danneggiato ad intervenire nel giudizio come *parte civile* e ciò in ogni stadio del procedimento; avvenuto però il rinvio a giudizio dell'imputato, la costituzione dovrà succedere entro un dato termine, prima del dibattimento.

L'azione civile per danno resta tuttavia esclusa, quando con sentenza irrevocabile si sia pronunciato il non luogo a procedimento per insistenza di reato, o l'imputato fu assolto perchè risultò non aver egli commesso il reato o partecipato ad esso, o non se ne ebbe la prova.

Rimane alla parte civile il diritto di opporsi alle ordinanze di proscioglimento nel periodo istruttorio; la facoltà dell'appello, senza però poter impugnare l'assoluzione dell'imputato nel giudizio di merito; nonchè, in massima, il rimedio della cassazione, come è attualmente ordinato. Opportune proposte disciplinano poi la competenza per le questioni relative all'ammissibilità della parte civile nei vari stadi del procedimento.

Così il concorso della giustizia continua ad essere assicurato alla tutela

degli interessi dei danneggiati, che non possono essere disconosciuti per le lamentate improntitudini o speculazioni di pochi: nè doveva disinteressarsene la nuova legislazione, per la quale sarà merito non lieve il rendere questa protezione più efficace, coll'assicurare praticamente l'indennizzo alla parte lesa.

\* \*\*

Posta dinanzi al problema di una riforma dell'attuale sistema di *giurisdizione penale*, la Commissione non credette di recare profonde innovazioni alle forme vigenti: le preture, i tribunali, le Corti di assise restano i perni sui quali s'aggira la macchina, spesso tarda e complicata, della giustizia penale.

Non mancarono gli appunti all'uno o all'altro di questi istituti e specie contro i giurati sorsero le prime scaramucce, che più avanti impegnarono a fondo le diverse tendenze scientifiche dei Commissari. Volevasi da un lato restringerne il giudizio ai delitti che commuovono la coscienza pubblica e, non con piena concordia, ai reati politici; dall'altro si proponeva di estenderlo a tutti i reati d'indole sociale, come i delitti contro l'incolumità pubblica e l'amministrazione della giustizia.

Ora se i giurati hanno ragione di essere, come rappresentanti dell'opinione pubblica, la loro competenza in materia di reati politici e di stampa non crediamo possa essere contestata: nè vale il dire che può essere pericoloso affidare alle passioni popolari il giudizio in tale materia, perchè queste passioni non sono che l'indice, sia pure febbrile, di una coscienza che si è formata e che deve affermarsi di fronte alle esorbitanze del potere esecutivo.

Di questo parere fu del resto la maggioranza della Commissione, che mantenne i quattro primi alinea dell'art. 9 del vigente codice di procedura penale, modificati dal decreto-legge 1° dicembre 1899: aggiungendo alla competenza della Corte d'assise quegli altri reati che sembrasse alla Sottocommissione di proporre, qualunque ne sia la pena.

E come criterio per stabilire in ogni caso la *competenza delle assise*, si prese a base il massimo della pena comminata dal codice penale superiore a dieci anni: con che si incorse nell'errore, già preveduto dal Garofalo e Carelli nel loro noto progetto: in quanto che manca nel codice penale una misura costante di durata di pena che indichi i reati maggiori e li distingua dai minori.

Parve poi abile mossa, per tagliar corto alle critiche sulla effettiva competenza della giuria in certe quistioni tecniche e scientifiche, sottrarle il giudizio sui delitti « che per difficoltà moventi da prove tecniche (documentali), o per la loro indole strettamente tecnico-giuridica, convenga lasciare ai giudici togati », formula nebulosa, che in pratica o avrà delle restrizioni così da renderla derisoria, o finirà coll'inghiottire gran parte della competenza dei giurati, così vantata in teoria.

Su più solide basi poggiano le riforme alla *competenza pretoriale*, che era voto comune avesse maggiore ampiezza di confini. Non è ancora l'avviamento al giudice unico, che sembrò impaurire la Commissione. al punto di volere invece, come vedremo, rinforzare il sistema collegiale, ma è un allargamento di attribuzioni, che ridurrà l'enorme lavoro dei tribunali, devolvendo al magistrato, più competente perchè maggiormente a contatto di persone e di cose, la cognizione dei reati che formano il grosso contributo della delinquenza abituale.

Così al pretore vengono attribuiti « i reati per i quali la legge stabilisce « la pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a « due anni (alcuno voleva estenderlo a tre) ovvero la pena pecuniaria non « superiore nel massimo alle lire cinquemila »; deferito alla Sottocommissione il proporre l'aggiunta di altri delitti con pene anche maggiori.

Al tribunale rimane « la competenza ordinaria e piena per giudicare di tutte « le contravvenzioni e di tutti i delitti non riservati alla Corte di Assise, « e non compresi nella competenza del pretore », salvo eventuali scambi riservati al giudizio della Sottocommissione.

Ben inteso che le lodevoli iniziative di riforma nella competenza avranno il loro pieno effetto, solo quando potranno coordinarsi ad un ulteriore miglioramento delle condizioni della magistratura, specie nei primi gradi, combinato con un più severo criterio di scelta, affinchè i migliori vi concorrano, a maggior decoro della giustizia.

\* \*\*

Per rendere più spedita l'applicazione della legge penale e per cercar di ottenere, per chi ancora vi ha fede, una maggiore esemplarità della pena, avrebbe giovato estendere, più che ora non si faccia, l'uso della *citazione diretta* e più ancora della *direttissima*. Ne mancò alla commissione il coraggio, forse per certe preoccupazioni dei diritti della difesa, che non possiamo dir sempre scevre da pregiudizi dottrinari.

Vero è che la citazione direttissima vien di rado applicata, tanto che vi si è ricorso finora in una media dell'1.61 per cento di cause: ma non è questo buon motivo per volerne l'abolizione, come da alcuno si proponeva, o quanto meno la fusione in un solo istituto colla citazione diretta. Bisogna infatti considerare che essa è attualmente limitata ai casi di flagranza e che questi sono disgraziatamente i più rari, dati gli scarsi mezzi di tutela della sicurezza pubblica.

Ora la tema di soprusi non ha più il valore di un tempo: vi sono dei controlli della stampa, del pubblico, che garantiscono a sufficienza contro le possibili esorbitanze dell'accusa, mentre è urgente semplificare i tardi congegni della traduzione in giudizio, e ciò nello stesso interesse degli accusati, posti sotto le strettoie del carcere preventivo. Se dunque i lavori

della Commissione avessero concluso per una riforma di tutto il sistema istruttorio, lasciando più libera l'iniziativa del Pubblico Ministero, ne avrebbero guadagnato la celerità dei giudizi e la giustizia medesima.

Rimane invece la citazione direttissima semplicemente un *metodo potestativo* nei giudizi di pretori e dei tribunali penali, pur lasciandosi adito al Pubblico Ministero di provocare il giudizio immediato anche in altri casi, oltre i tipici della flagranza e della presenza dell'imputato in giudizio.

Ma ecco, nell'ipotesi della citazione direttissima, accordarsi all'imputato sopra sua richiesta, un termine per preparare le sue difese anche superiore ai tre giorni: latitudine che è a temere venga a neutralizzare i buoni effetti del provvedimento.

In compenso la citazione diretta diventa *metodo obbligatorio* nel giudizio dei pretori, *potestativo* per i tribunali: riservato a questi di rinviare la causa, sia d'ufficio sia sopra istanza delle parti, ogni qual volta giudichino necessario che essa sia istruita nelle forme ordinarie.

Quanto alla *carcerazione preventiva* dell'imputato, la giurisdizione ne è devoluta al magistrato che giudica sulla citazione diretta: con che si attribuisce al vero competente la decisione sull'opportunità o meno di assicurarsi della persona dell'accusato.

\* \* \*

L'argomento della *istruzione preparatoria* ci sembra abbia dato luogo, a sua volta, a qualche interpretazione troppo rigida dei diritti degli accusati, a scapito forse della difesa sociale. Così l'esclusione assoluta della denuncia anonima come base di non procedimento penale, se parte da un principio liberale, non pare corrispondente allo scarso livello del carattere e del coraggio civile nei tempi presenti. Tanto che da un lato si senti la necessità di dar sanzione all'obbligo degli stessi pubblici ufficiali di denunciare i reati scoperti nell'esercizio delle loro funzioni, dall'altro una coraggiosa proposta di ammettere il dovere della denuncia civica per chiunque sia spettatore di un delitto, esclusi i reati politici, rimase inascoltata.

Anche nella distinzione tra *querela* e *denuncia*, necessaria di fronte all'ambiguità della legislazione attuale, si voleva che la prima spettasse in genere a chi si pretende offeso da un reato, mentre la seconda fosse riservata a chi non ha interesse nel fatto: ma opportunamente fu osservato che anche un danneggiato può farsi denunciante, non tanto per seguire un interesse personale, quanto per giovare alla causa della verità e della giustizia. La questione fu rinviata alla Sottocommissione.

Severe norme sono prescritte per garantire l'autenticità dei fatti raccolti nei verbali della *polizia giudiziaria*: dettatura obbligatoria dei dichiaranti, o almeno menzione del fattone avvertimento; conferma a viva voce dei rapporti davanti al giudice, quando sia necessario chiarirne il

contenuto; intervento di due testimoni per attestare la verità dei verbali e, nei casi urgenti, motivazione della loro assenza. Infine, divieto agli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere ad atti generici, o prove fisiche, salvo pericolo di soppressione o di deperimento, accertato da perito.

Diffidenze giustificate dalle risultanze di qualche processo anche recente: ma che richiamano, più che l'aumento del numero degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, per il quale la Commissione fa voti, anche più rigidi criteri di scelta per migliorarne il personale e aumentarne il sentimento di responsabilità e di disciplina.

Gioverà a ciò l'invocato provvedimento che gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria siano d'ora innanzi giudicati dalla magistratura per le colpe commesse nell'esercizio delle loro funzioni, affinché essi non siano coperti dai superiori gerarchici.

Nell'intento poi di separare nettamente il processo informativo, che fa capo al Pubblico Ministero, dall'istruttorio, si propone di escludere il pretore e il giudice istruttore dalla polizia giudiziaria. E a questo proposito è da desiderare colla Commissione, che il giudice istruttore sia reso indipendente dal Pubblico Ministero e se ne elevi il grado, previo uno speciale tirocinio. Ciò assicurerà al delicato ufficio dei funzionari, non soltanto liberi da pressioni illecite, ma anche dotati di quelle cognizioni tecniche, che i recenti progressi delle scienze psichiatriche e della così detta polizia scientifica hanno reso indispensabili.

Alcune disposizioni relative all'*interrogatorio* sembrano però destinate a mettere il giudice istruttore in qualche imbarazzo: sta bene il divieto di domande capziose o suggestive, di lusinghe o di minacce, di speciali trattamenti di rigore in carcere; ma pare soverchio il diritto accordato all'imputato di non rispondere all'interrogatorio e l'obbligo nel giudice di rammentarglielo; il che pone il processo dal principio sopra basi incerte e può ostacolare il primo impulso alla confessione, non ignoto nella psicologia dei criminali.

Di più, non soltanto i congiunti non potranno testimoniare nel periodo istruttorio, come ora ne è fatto divieto all'udienza, ma deciderà la Sottocommissione se le loro informazioni si possano ammettere o meno, se riferite dagli agenti della polizia giudiziaria; e si volevano anche vietare in giudizio le confidenze dei detenuti. Mezzi di prova certo sospetti, da esperire con precauzione, ma che talora, in mancanza d'altri indizi, possono gettare lampi di luce sulle incertezze del procedimento.

L'esperimento della legge francese del dicembre 1897, circa all'*istruzione in contraddittorio*, non sembra aver molto persuaso la maggioranza della Commissione sulla opportunità di questa riforma, o almeno se ne ritenne prematuro l'esperimento, rinviandone lo studio alla Sottocommissione, per quanto riguarda l'assistenza all'interrogatorio dell'imputato e agli atti di ricognizione di persone e di cose.

Non si contestò invece il diritto del Pubblico Ministero e della difesa di « assistere a tutti gli atti di prova generica o diretti alla constatazione di fatti « permanenti », pur negando loro di presiedere agli atti di prova testimoniale specifica.

Per le *perizie istruttorie*, Pubblico Ministero e difesa potranno controllare le operazioni con periti propri; e mentre il primo dovrà esser sentito in ogni provvedimento che richieda ordinanza o sentenza in sede istruttoria, l'imputato e il suo difensore, scelto o destinato d'ufficio, sin dal primo interrogatorio, potranno presentare memorie scritte.

Compiuta l'istruzione, all'una e all'altra parte sono assegnati congrui termini per prendere cognizione del processo e proporre le rispettive requisitorie o difese.

Anche la *riapertura dell'istruttoria* in caso di proscioglimento per insufficienza di indizi doveva essere oggetto di nuove proposte della Commissione, per regolare una materia sulla quale è controversa la dottrina.

In massima la riapertura si convenne, così a carico come a favore dell'imputato prosciolto, per il sopravvenire di nuove prove, pro o contro la sua innocenza: ma destinandovi un termine, che i più volevano fissato a tre anni. In ogni caso il pronunciarsi sulla riapertura dell'istruttoria spetta all'Autorità che emise l'ordinanza o la sentenza di non luogo, e l'imputato dovrà essere preliminarmente sentito, e posto in grado di presentare le sue discolpe.

\*\*\*

Le questioni relative alla *libertà personale* dell'imputato avrebbero potuto facilmente scivolare negli aforismi di un'ultraliberalismo dottrinario: ma le difficoltà furono superate con sufficiente larghezza di vedute.

Alla proposta che il rilascio di qualsiasi mandato non fosse autorizzato se non accertata la sussistenza del reato, si sostituì la formola più temperata che debba esistere per ciò un principio di prova a carico dell'imputato e « il concorso di gravi indizi di reità » fu riservato al solo mandato di cattura. Fra questo e il mandato di comparizione, della vigente legislazione, si diè luogo alla nuova forma dell'*accompagnamento*, che prima si voleva fatto a mano d'uscire, poi si deferì alla forza pubblica: sistema medio, obbligatorio per chi non ottemperò al mandato di comparizione, potestativo nei casi di timore di fuga, del quale si contestò l'utilità, ma che si ritenne preferibile dagli imputati, allo scopo di evitare il carcere, Rimane inoltre l'*arresto in flagranza*.

In ogni caso però « l'arrestato sotto qualsiasi forma e per qualsiasi « titolo, che non sia interrogato dal giudice o dal pretore del luogo, entro le ventiquattr'ore dall'arresto, dovrà essere rilasciato in libertà ». Termine questo troppo breve e sul quale occorrerà tornare: perchè, se

qualche carcerazione arbitraria ne sarà eventualmente evitata, esso non sembra fatto per assicurare alla giustizia dei malfattori, che alla impraticità del luogo del loro arresto potrebbero dovere una insperata salvezza.

E non basta: ogni imputato detenuto « dovrà essere scarcerato se entro « un dato termine non fu pronunciato il suo invio in giudizio ». Vero è che la Camera di consiglio potrà portare tale termine al doppio e cioè, secondo la proposta di alcuno, da sei mesi ad un anno; ma non par questo il migliore stimolo allo zelo ed alla sollecitudine della magistratura, quando, colle sottigliezze della procedura non ignote alla difesa, un procedimento può trascinarsi ben più a lungo e procurare intanto la liberazione del reo. Si oppose che in quest'epoca di telegrafo e di ferrovie, una fuga è ben difficile: ma pur troppo le statistiche parlano chiaro e le fughe avvengono e, ahimè, talora *fos'anco col tacito consenso di chi dovrebbe impedirle!*

Una giusta garanzia, in fatto di libertà personale, ci sembra invece l'esclusione del giudice istruttore dalla Camera di Consiglio, per togliere alle deliberazioni di questa anche il sospetto di parzialità e di preconcetti a carico dell'imputato. Spetta infatti alla Camera di Consiglio il decidere sulle sue sorti, sia provvedendo al rilascio in libertà semplicemente, sia al rilascio con vincolo di allontanarsi da un dato luogo o di presentarsi in certi tempi, sotto comminatoria del mandato di cattura, sia alla scarcerazione provvisoria, sia alla libertà provvisoria con cauzione o senza, sia infine alla custodia in carcere, provvisoria o definitiva.

Oltre a ciò, anche per essere in relazione col codice penale, è ammessa la consegna in casa, nonchè il ricovero in un istituto di educazione o di beneficenza, da destinarsi dal Governo: il che garantirà i minorenni dai pericolosi contatti del carcere.

Alla *libertà provvisoria* si sarebbe data un'estensione pericolosa, colla proposta di concederla per tutti i delitti: ma in fine ne furono esclusi i più gravi, da destinarsi. Fu ammesso pure il beneficio della *spontanea presentazione*, anche dopo spedito il mandato di cattura; ma la teoria ebbe però una savia restrizione, coll'escluderne gli imputati di delitti portanti la pena dell'ergastolo, od altri maggiori.

La libertà provvisoria sarà in ogni caso revocata ove l'imputato violi le condizioni impostegli, o tenti la fuga, o intralci l'opera della giustizia, o cada in altro delitto, che importi mandato di cattura.

\*\*\*

Avvenuta la chiusura dell'istruzione mediante ordinanza del magistrato che dichiara il proscioglimento o l'invio a giudizio, mantenuta la competenza a conoscerne della Camera di Consiglio e del giudice istruttore per i reati meno gravi o commessi da ignoti, e riservato alla Sezione d'accusa il pronunciarsi per i delitti di competenza delle assise, interviene il giu-

*dizio penale*, che è urgente sfrondare da viete forme, ritenute ormai inutili ed anche dannose al buon andamento della giustizia.

La proposta di estendere a tutti i giudizi i poteri moderatori del presidente delle assise, nonché altre facoltà, fra cui quella di limitare il numero di testimoni, è da accogliersi come un buon passo verso la desiderata riforma: ma non vi è compreso il diritto di restringere, sull'esempio della Norvegia, il numero dei difensori, togliendo le stridenti differenze tra il patrocinio dei ricchi e dei poveri. Solo è fatta facoltà di distribuire le parti della difesa, quando essa sia affidata ad un collegio di avvocati.

Non ne verrà diminuita la loquacità per questo, come probabilmente sarà vana la speranza che l'esame dei testimoni e dei periti, che si vuol deferito direttamente alle parti, abbrevii i duelli oratori alla chiusa del processo. Probabilmente questi duelli si accenderanno prima, con diletto del pubblico e con imbarazzo del presidente: nè l'esempio di altri Stati, nordici in maggioranza, che ammettono la *prova incrociata* ci par molto concludente, data la natura e i costumi del nostro paese.

Le parti, cioè Pubblico Ministero e difesa, dovranno pure scegliersi i periti, potendo il presidente nominarne uno o più da parte sua, senza però che essi costituiscano un ruolo speciale. Si intendono così risolte le questioni tanto dibattute della *perizia unica* e del *giuri tecnico*, ma l'argomento meritava più ponderato giudizio. Se, come fu detto, una teoria scientifica erronea, abilmente sostenuta, può provocare degli ingiusti verdetti, non è men vero che il sentir sostenere una data tesi in modo affatto diverso, secondo che si consideri dal punto dell'accusa o della difesa, sminuisce la fede nella scienza, e il giudizio, specie quello così oscillante dei giurati, finisce col dipendere da dettagli così estranei alle risultanze processuali, che il raccogliergli costituirebbe un documento psicologico assai curioso.

Il giuri tecnico, a sua volta, aveva contro di sé l'opinione formata della necessità di conservare la giuria nelle sue forme attuali, così che parve insuperabile la difficoltà pratica di formare un nucleo di competenti per le varie specialità di perizie, specie nei centri minori. Più serio era l'appunto che una verità scientifica non si impone per virtù di maggioranza: ma è altrettanto vero che un parere di alta autorità potrà convincere e trascinare dei competenti, meglio che imporsi ai profani, ai quali è facile, e lecito anche, lo scherno contro tutto ciò che non arrivano a comprendere. Certo non può persuadere la conclusione a cui si giunse, che « allo stato attuale « della scienza » non fosse il caso di deliberare su questo argomento.

La disposizione di togliere la facoltà al magistrato di ordinare in udienza l'arresto del testimone supposto di falso, o porlo sotto la vigilanza della forza pubblica, mira a sopprimere certi colpi di scena che possono influenzare il sereno svolgimento del processo e deve esser lodato.

Eguale opportuna si presenta la proposta di allargare i casi nei quali il dibattimento può essere tenuto a porte chiuse, il che, se farà strillare i

fanatici della pubblicità ad ogni costo, darà un po' di vacanza ai promettenti frequentatori di quelle scuole libere della delinquenza che sono le udienze penali.

Nel *giudizio contumaciale* era giusto introdurre qualche garanzia maggiore a favore dell'assente, se non altro per render meno frequenti i giudizi di opposizione e di purgazione della contumacia: così si stabilì una maggior pubblicità, anche a mezzo della stampa, dell'atto di citazione, conferendo poi a questo, ove rimanga inosservato, forza coattiva per ministero di magistrato.

Non prevalse l'idea dell'intervento nel giudizio contumaciale di un difensore, parendo che l'assenza dell'accusato tolga ogni base alle sue argomentazioni. Solo in caso di impedimento giustificato, è accordato all'imputato non comparso l'assistenza di un procuratore: per gli altri contumaci si risuscita la figura dello *scusatore del reo*, tratto dal codice delle due Sicilie: un prodotto del terrore politico, che apparirà forse un anacronismo nell'attuale regime.

È mantenuto poi, in favore del contumace e per l'interesse della giustizia, il salvacondotto, salvo lo studiare se debbano cessarne gli effetti in caso di condanna.

\* \* \*

La procedura del *giudizio davanti alla Corte d'assise* doveva richiamare la questione della *giuria*, e già la pregiudiziale votata sul suo mantenimento rivelò la riluttanza della Commissione ad apportarvi radicali trasformazioni.

È nota la proposta del prof. Pessina che tendeva a limitare ad otto il numero dei giurati, chiamando i giudici, in numero di quattro, a cooperare nel verdetto, per fondere così l'elemento popolare col giuridico. Il meccanismo, certo ingegnoso, portava che i due gruppi avrebbero pronunciato separatamente sulla reità: la parità di voti sarebbe andata a favore dell'imputato e così pure si sarebbe interpretato il caso di un verdetto affermativo di fronte ad una sentenza negativa.

Nell'ipotesi contraria, la causa avrebbe dovuto rinviarsi ad altra sessione, coi soli giurati.

Ma, non a torto, parve che ciò equivallesse senz'altro a sopprimere la giuria e la trasformazione progettata non raccolse i voti della maggioranza della Commissione: nè miglior fortuna ebbero altre proposte intermedie, come quella di ammettere i magistrati a dar parere ai giurati, in date circostanze, o l'altra di conferire al presidente voto consultivo.

Pure delle riforme s'imponessero, specie riguardo alla necessità di rilevare l'elemento della capacità: non vi provvede abbastanza, crediamo, la proposta di aumentare il censo dei giurati in senso progressivo, inversamente al numero della popolazione dei comuni, ritenendosi che nei maggiori centri,



dove la coltura è più estesa, un censo anche limitato sia sufficiente garanzia di capacità. Nè la « scelta dei migliori », sostituita all'attuale eliminazione degli inidonei da parte della Giunta distrettuali, può dare affidamento in proposito, dacchè la Giunta stessa continua ad essere formata in maggioranza da elementi estranei alla vita del paese.

Forse per riflesso della proposta Pessina, si è creduto invece opportuno di rafforzare l'elemento giuridico, col portare a tre i giudici che attorniano oggidì il presidente: quasi che gli epigrammi sulle inutili appendici di questi, non legittimassero almeno il dubbio, che meglio si provvederebbe alla macchia del giudizio colla loro soppressione. Ma se i giudici si vogliono mantenere, abbiano, come si propone, grado più elevato e il presidente, non sia, per comodità burocratiche, il presidente del tribunale, come spesso ora avviene.

Qualche ritocco nelle forme di procedura servirà a render più spedito il giudizio: così l'abolizione dell'atto d'accusa, la lettura della sentenza di rinvio limitata all'oggetto della causa, la soppressione della spiegazione del presidente ai giurati sul contenuto della causa, e del riassunto, la sostituzione dell'interrogatorio colle dichiarazioni facoltative dell'imputato.

Si insiste poi perchè nel formulare le questioni si indichino i soli elementi di fatto, il che si sa quanto in pratica sia difficile: la questione della colpeabilità, in particolare, dovrà scindersi in due proposizioni, l'una sugli elementi materiali, l'altra sugli elementi morali.

Saviamente si dispone che le questioni in genere siano proposte dopo le prove e prima delle arringhe, per limitare queste sopra un terreno positivo; e che il verdetto abbia luogo bensì a voto segreto, ma nella stessa sala di udienza, presenti la Corte, il Pubblico Ministero e la difesa, con esclusione del pubblico: ciò che eviterà la flagrante violazione della legge, che tramutava la camera delle deliberazioni in un rinnovato contraddittorio.

È tolto il ridicolo divieto fatto ai giurati di considerare le conseguenze penali del verdetto, ma è conservata la scheda bianca, legittima rappresentante dell'equivoco, che, volere o no, affetta nelle sue basi stesse il giudizio dei giurati. E una nuova prova ne porge la proposta della Commissione che, se il verdetto fu affermativo sul fatto principale con maggioranza di sette voti, la Corte debba deliberare se crede che i giurati si siano ingannati sul fatto. Se sì, l'accusato è assolto e se la Corte ritiene ciò a parità di voti, la causa deve rinviarsi ad altra sessione.

Ora qui l'elemento giuridico invade evidentemente il terreno del fatto, che pareva il campo chiuso dei giudici popolari e, ciò che è più strano, spiega l'intervento suo a favore dell'accusato, che dovrebbe avere nei giurati i suoi più legittimi tutori contro le esorbitanze dell'accusa. O c'inganniamo, o questa specie di deliberazione, contraria anche alle norme che reggono il voto delle maggioranze, ha tutta l'apparenza di confermare quelle diffidenze contro la giuria, che, cacciate dalla porta, entrano, malgrado tutto, dalla finestra.

\* \* \*

Un'aura di riforma spirava intorno ai *giudizi minori*; ammesso l'appello per i giudizi dei pretori, si voleva da alcuno della Commissione stabilire l'unica istanza per il giudizio collegiale, in quanto si riferisse alle questioni della reità, salvo il doppio grado per l'applicazione della pena.

La questione della reità si sarebbe poi potuta portare davanti alla Corte Suprema per correggere qualche errore di fatto.

Non bastando inoltre elevare da tre a quattro il numero dei giudici collegiali, per poter mettere a favore dell'accusato la parità dei voti, una proposta che comprometterà la vagheggiata riforma intellettuale ed economica della magistratura, si voleva anche ridurre a collegiali i giudicati di pretura, chiamando a convegno i pretori vicini, ciò che sarebbe stato un passo a ritroso sulla via dell'economia e della semplicità dei giudizi.

Ma infine, accettato il collegio di quattro magistrati, escluso, entro dati limiti, il giudice che istruì il processo, si decise il mantenimento delle giurisdizioni nelle forme attuali e la conservazione del rimedio dell'appello; rimesso alla Sottocommissione il vedere se questo non si possa restringere per le sentenze dei pretori in materia di contravvenzione, nei limiti di pena di 150 lire di ammenda e di 15 giorni di arresto.

Nessuna restrizione invece per l'appello contro le pronunzie dei tribunali, salvo che per le condanne prese ad unanimità di voti, che non potranno appellarsi: il rimedio è ammesso per il fatto, per il diritto, per l'applicazione della pena, contro ogni sentenza definitiva, comprese quelle di assoluzione per non provata reità.

La facoltà di appellare spetta al difensore, non anche ai parenti come si proponeva, ma occorre la ratifica dell'imputato, il quale però potrà farsi rappresentare all'appello da un procuratore. I termini per appellare saranno eguali per tutti i giudizi: che se l'appellante non producesse i motivi o non li presentasse nei termini assegnati, la sentenza appellata sarà resa esecutiva dal tribunale o dalla Corte in Camera di Consiglio, salvo il rimedio dell'opposizione.

Per elevare a maggior dignità i giudizi del pretore, si estendono a questi tutte le facoltà del presidente del tribunale quanto alla direzione del dibattimento e all'assunzione delle prove e si fa voti che sia rafforzata presso di esso la rappresentanza del Pubblico Ministero, incaricandone gli uditori, gli aggiunti, o degli avvocati appositamente a ciò delegati.

Il *giudizio di cassazione* richiamò la discussione sulla opportunità, già ampiamente trattata dalla dottrina, di deferire alla Corte Suprema il giudizio sull'erroneo apprezzamento del fatto. Pareva ad alcuno che il rinnovamento della causa si potesse accordare quando l'errore fosse rilevato ad unanimità o, quanto meno, che la Corte potesse correggere gli errori incorsi nel computo della pena: ma per questo si convenne che spetti il provvedere in sede esecutiva all'autorità che emanò la sentenza.

E quanto alla questione principale, si rimandò alla Sottocommissione il quesito se la Corte di cassazione possa, in via straordinaria e sopra ricorso, ordinare la riapertura di un procedimento, quando all'unanimità si convinca che sussistono dubbi sulla realtà dei fatti su cui la sentenza è basata.

È data facoltà al Pubblico Ministero di ricorrere, oltrechè nell'interesse della legge, anche a favore dell'imputato: questi, a sua volta, dovrà ratificare entro trenta giorni il ricorso che sarà prodotto dal suo difensore.

Per semplificare poi il lavoro della cassazione, che il concentramento di tutti i ricorsi in materia penale ha reso enorme, si propone l'istituzione di una sezione che, in casi da determinarsi, giudichi sulla ammissibilità dei ricorsi in Camera di Consiglio, mediante contraddittorio scritto delle parti.

E, al medesimo intento, è deferito alla Sottocommissione l'incarico di stabilire nettamente le nullità sostanziali e le nullità che possano essere sanate, distinguendo quelle che intaccano tutto il procedimento da quelle che riguardano soltanto singoli atti.

\* \* \*

Da tempo si desidera riformare ed estendere l'istituto della *revisione* e il processo Dreyfus in Francia non soltanto rese fra noi più acuta tale necessità, per analogia di legislazioni, ma offerse anche un ricco materiale per una nuova casistica.

Così, ammessa la revisione senza eccezioni per ogni sentenza di condanna, anche per contravvenzioni importanti pene restrittive alla libertà personale di una certa gravità, si propone l'aggiunta di altri casi a quelli contemplati dal codice attuale per dar luogo alla *revisione*, e precisamente: nuovi documenti che escludano il reato, falsità di un atto sul quale sia stata fondata la condanna e dolo inerente alla sentenza. Una formula generale dovrà poi comprendere i fatti nuovi, o i nuovi mezzi di prova che stabiliscano l'innocenza del condannato.

Spetta alla cassazione il decidere se sia il caso di far luogo alla *revisione*, ma la domanda sarà rivolta al Ministro Guardasigilli, che sentirà il voto di un'apposita Commissione. L'ingerenza del potere esecutivo pareva qui sospetta, ma d'altra parte il controllo del Parlamento è tale da stimolare piuttosto che ritardare l'opera del Governo di fronte ad una ingiustizia e la Francia appunto l'ha dimostrato.

La *revisione*, che è la riparazione morale di un'ingiustizia, riceve poi il suo completamento dalla riparazione materiale del danno a chi ne fu oggetto, ed ecco finalmente ammettersi il principio della *indennità alle vittime degli errori giudiziari*, salvo alla Sottocommissione il disciplinarne le modalità.

La *riabilitazione* viene considerata dalla Commissione un atto di giu-

stizia e non di grazia, perchè il richiederla è un diritto riconosciuto dalla legge. La tesi è forse ardita, ma poichè in fine si tratta di fissare che spetti all'ordine giudiziario, piuttosto che al potere esecutivo, l'ammettere o ricusare la riabilitazione, essa si risolve più che altro in una questione di parole.

Qualche eccezione fu fatta a riguardo dei recidivi, per i quali occorrerà una residenza nel Regno doppia di quella che sarà fissata nei casi ordinari per poter ottenere la riabilitazione: e il riabilitato, recidivo, non potrà chiederla nuovamente.

Le domande saranno rivolte alla Sezione di accusa, che trasmetterà gli atti alla Corte di cassazione, la quale pronunzierà in merito.

\* \* \*

Fu già detto che, in sede di *esecuzione delle sentenze*, quando degli errori materiali siano rilevati nel computo della pena, la competenza a risolvere i relativi incidenti è riservata al giudice che pronunciò la sentenza. Ciò potrà farsi anche sopra iniziativa del Pubblico Ministero per altri casi, come ad esempio allorchè vi sia un reclamo evidente sulla identità della persona. Contro la pronunzia in merito a tali incidenti è riservato il rimedio della cassazione.

È ammessa la sospensione della sentenza nel caso di malattia di mente o di corpo, compresi la gravidanza, o di grave pregiudizio familiare per il condannato.

E, a proposito di grazia, parve opportuno entrare qui nell'argomento della *grazia condizionale*, già consacrata in una relazione al nuovo Re dal Ministro Guardasigilli, a proposito della recente amnistia e che non mancò di sollevare serie obiezioni, tratte anche da una logica interpretazione delle leggi costituzionali.

È strano infatti che una prerogativa Reale, il cui carattere è di essere un atto di spontanea clemenza, non solo si sottoponga a clausole risolutive che vi ripugnano, ma, secondo le proposte della Commissione, possa essere eccitata dal Pubblico Ministero, che proponendo la grazia in seguito al parere di un collegio giudiziario, può chiedere sia accordata con date condizioni, tenuto conto delle persone e della natura dei reati.

In un paese dove è tanto necessaria una distinzione dei vari poteri, questa evidente confusione non può condurre nè a rialzare il concetto della potestà Regia, nè a conferire dignità alla giustizia, che appare sollecita di riversare in alto la responsabilità di un atto che parte dalla sua iniziativa. Senza contare che la grazia diventa così un nuovo rimedio contro le sentenze, autorizzato dal codice, e l'abuso che se ne fa oggidì con infrazioni non sempre lecite, si centuplicherà, mettendo nuovi intoppi al corso già abbastanza lento dei procedimenti.

Malgrado tutto ciò, si è detto che la grazia condizionale è una forma

« migliorata » della *condanna condizionale*, la quale, non ostante l'esempio dei paesi più progrediti, come l'Inghilterra, la Francia, il Belgio ecc., che l'accolsero come un freno al reato occasionale e un mezzo di possibile emenda, si è ritenuta « non opportuna » nelle attuali nostre condizioni giuridiche e sociali.

Gli argomenti addotti non ci sembrano però convincenti: poichè la tema che la condanna condizionale diminuisca l'opinione nell'imparzialità del giudice, non può trattenere dalla riforma un paese che della moralità della sua magistratura può andare giustamente fiero. Nè l'inconveniente temuto che il giudice venga così a togliere effetto al giudicato par tanto grave, se nel codice penale, in circostanze speciali non molto diverse da quelle in cui si svolgerebbe il nuovo istituto, la riprensione giudiziale può esser applicata dallo stesso magistrato che pronunciò la condanna come sostitutivo di questa e la detenzione può mutarsi negli arresti in casa, o nella prestazione di opera, o nell'accoglimento in una casa di lavoro.

Senonchè, a pochi mesi di distanza, ecco il progetto del Ministro Guardasigilli, presentato al Parlamento, mostrare come questa riforma non sia poi così prematura per la nostra legislazione. Essa si propone intanto per i minorenni e per le pene restrittive della libertà personale non superiori a sei mesi e senza alcun limite, quando si tratti di convertire una pena pecuniaria nella carceraria.

E già nello stesso progetto fa capolino, a proposito dei recidivi, la *pena indeterminata*, malgrado le recenti scomuniche; la quale forse sarà destinata un giorno a sostituire efficacemente la stessa condanna condizionale togliendo quella preventiva dosatura della pena che è uno dei veri inconvenienti degli attuali sistemi penali.

A proposito di una progettata riforma del *casellario*, diretta ad escluderne da una parte l'iscrizione di reati lievi, come alcune contravvenzioni, e i delitti commessi dai minori di anni 14, dall'altra a comprendervi le condanne di una certa importanza pronunciate all'estero, per gli effetti della recidiva, la Commissione fa voti che il sistema dell'*identificazione dei detenuti* sia completato mediante l'antropometria. E si ricordano su tale soggetto le benemerite del senatore Beltrani-Scalia, che si proponeva d'introdurre appunto questa riforma, allorchè dirigeva l'Amministrazione carceraria.

Nel procedimento di esecuzione è compreso l'argomento del *risarcimento del danno alla parte lesa* ed era tempo che questo entrasse in una fase di pratica attuazione. La quale sarebbe stata più largamente e più sollecitamente raggiunta, se si fosse accolta la proposta d'uno dei Commissari di riconoscere senz'altro la competenza dei magistrati penali a giudicare dei danni della parte lesa, accertandone l'ammontare in sede penale, coi mezzi di prova consentiti dalla legge civile.

Ma parve che ciò turbasse troppo profondamente le attuali norme processuali e fu deciso di chiedere, quanto ai danni morali, una maggiore

estensione dell'art. 38 del codice penale, e per i danni materiali, la facoltà al giudice penale di pronunciarsi sul risarcimento, liquidando una provvisoria alla parte lesa, anche se non sia avvenuta la costituzione della parte civile.

A garanzia dell'indennità da conseguire, starebbe l'ipoteca del Pubblico Ministero sui beni dell'imputato e dopo il mandato di comparizione o di cattura, ed anche nei casi di citazione diretta, l'iscrizione ipotecaria potrebbe farsi direttamente dal danneggiato, sempre però sopra decreto del giudice.

Su domanda della parte lesa o del Pubblico Ministero, il magistrato dovrebbe poi essere autorizzato a concedere provvedimenti cauzionali sui beni mobili, rendite, salari, dell'imputato.

Malgrado preoccupazioni d'indole finanziaria, la Commissione accolse finalmente il concetto che il credito della parte lesa per danni e spese abbia privilegio sul credito dello Stato e che, in mancanza d'altro risarcimento, possa attribuirsi al danneggiato il prezzo degli oggetti confiscati ed anche, in una certa misura, parte della mercede dovuta al condannato per il suo lavoro: estesi i detti provvedimenti anche alla cauzione eventualmente rilasciata dall'imputato per ottenere la libertà provvisoria.

\*\*\*

Terminati così i lavori preparatori della Commissione, non lieve si presenta il compito della Sottocommissione, alla quale resta affidata la compilazione del progetto del nuovo codice di procedura penale e, con essa, la risoluzione di molti fra i più ardui problemi affrontati nelle discussioni verbali e deferiti, come vedemmo, alle sue decisioni.

Gioveranno ad orientare i Commissari, degni del resto del difficile incarico, i pareri che il Ministro Guardasigilli ha richiesto agli autorevoli rappresentanti della scienza e del foro e che è da augurarsi abbiano a rispecchiare i desideri da lungo espressi dalla dottrina e dalla pratica giudiziaria circa il rinnovamento della nostra procedura penale.

Ma poichè tanto ormai si è aspettato, non si voglia pregiudicare nè con precipitate esaltazioni, nè con intempestivi disdegni l'avvento di riforme, sulle quali sarà utile una discussione ponderata e possibilmente posta al di sopra dei meschini pregiudizi di scuola: mentre è da far voti che tutte le forze attive, combattenti per il progresso della scienza, portino il loro contributo di valore e di fede in questa lotta per la difesa dei diritti dell'individuo e della società.

E il trovare un giusto equilibrio fra gli uni e gli altri, nel momento attuale, in cui le teorie più eccessive minacciano così da vicino la serena visione della missione dello Stato, sarà non lieve vanto della nuova legislazione.

AVV. RODOLFO LASCHI.



Anno XXVI - 1901.

# RIVISTA

DI

## DISCIPLINE CARCERARIE

IN RELAZIONE

CON L'ANTROPOLOGIA, COL DIRITTO PENALE,  
CON LA STATISTICA, ECC.

Organo della Commissione penitenziaria internazionale presso la Delegazione Italiana  
e Bollettino Ufficiale delle Carceri

Publicazione mensile a beneficio esclusivo dell'Opera Pia  
per assistere i figliuoli derelitti del condannati

### CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

La *Rivista di discipline carcerarie* (tranne il Bollettino Ufficiale) si pubblica mensilmente in fascicoli di 64 pagine in-8°, divisa in tre parti.

La prima parte comprende gli articoli di indole scientifica; - la seconda (che viene in luce separatamente due volte al mese, ossia il 1° ed il 16) il *Bollettino* dei movimenti del personale addetto agli Stabilimenti carcerari ed ai Riformatori governativi del Regno, le leggi, i decreti, le circolari, le istruzioni e le decisioni di massima ecc.; la terza una serie di letture destinate ai detenuti.

Le tre parti sono distinte, e il prezzo di associazione è fissato:

par la prima a.....	L. 6.00
per la seconda a.....	» 3.00
per la terza a.....	» 1.00
Gli associati alle tre parti pagheranno all'anno.....	L. 8.00
Per l'estero (intera <i>Rivista</i> ) all'anno.....	» 11.00
Un fascicolo separato, contenente l'intera <i>Rivista</i> .....	» 1.00
Id. id. id. il solo <i>Bollettino</i> .....	» 0.50
Id. id. id. la sola terza parte	
<i>in vendita esclusivamente per i detenuti</i> .....	» 0.10

Le corrispondenze per la « *Rivista* » devono avere carattere assolutamente privato, ed essere dirette:

Per la DIREZIONE: Via Larga, Palazzo Baleani - ROMA.

Per l'AMMINISTRAZIONE: Tipografia delle Mantellate, Via Lungara - ROMA